Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 11 gennaio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 835 144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1960, n. **2036.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero Club « G. Bolla » di Parma.

N. 2036. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Areo Club « G. Bolla » di Parma, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 129. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. **1397.**

Istituzione in Bukavu (Congo) di un Vice Consolato di II categoria alle dipendenze del Consolato di I categoria in Elisabethville.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

E' istituito in Bukavu (Congo) un Vice Consolato di II categoria alle dipendenze del Consolato di I categoria in Elisabethville.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1961

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1961, n. **1398.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 42. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di « Politica economica regionale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1961, n. 1399.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di « Organizzazione internazionale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1961, n. 1400.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 50. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Psichiatria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. **1401**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero Club « Bepi Todesca » di Trento.

N. 1401. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Aero Club « Bepi Todesca » di Trento, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 130. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1961, n. **1402**.

Modificazioni allo statuto dell'Unione Italiana dei Ciechi.

N. 1402. Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono approvate le modificazioni dello statuto dell'Unione Italiana dei Ciechi, deliberate dal Congresso nazionale, svoltosi in Roma nei giorni 5, 6 e 7 aprile 1957 e dal Consiglio nazionale tenutosi il 17 e 18 marzo 1961.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 142. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1961, n. **1403**.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Cesare ed Eveleda Indemini », con sede nel comune di Bressana Rottarone (Pavia).

N. 1403. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene eretto in ente morale l'Asilo infantile « Cesare ed Eveleda Indemini », con sede nel comune di Bressana Bottarone (Pavia), e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 145. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1961, n. **1404**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Filippo Neri, in località Valloria del comune di Savona.

N. 1404. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Savona e Noli in data 12 luglio 1961, integrato con dichiarazione del 1° settembre 1961, relativo alla erezione della parrocchia di San Filippo Neri, in località Valloria del comune di Savona.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 148. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1961, n. **1405**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Oratorio Salesiano Don Bosco », con sede in Saluzzo (Cuneo).

N. 1405. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Oratorio Salesiano Don Bosco », con sede in Saluzzo (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 149. — VILLA

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 15 dicembre 1961, n. 1304 « Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste », pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 20 dicembre 1961, alla pagina 11, colonna prima, tabella VIII, in luogo di « Ruolo centrale e periferico del personale esecutivo *della alimentazione* », leggasi « Ruolo centrale e periferico del personale esecutivo *dell'amministrazione* ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961.

Passaggio della gestione dell'acquedotto del comune di Pozzallo (Ragusa) all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazione alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 21 maggio 1960, n. 1 del Consiglio comunale di Pozzallo (Ragusa) resa esecutiva dalla Commissione provinciale di controllo di Ragusa nella seduta del 14 giugno 1960, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, allo Ente Acquedotti Siciliani, della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente suddetto del 27-28 luglio 1960, relativa all'assunzione, da parte dell'Ente stesso, della gestione dell'acquedotto comunale di Pozzallo;

Vista la convenzione 17 febbraio 1961, in base alla quale la gestione dell'acquedotto comunale di Pozzallo (Ragusa) passa allo Stato e viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Pozzallo (Ragusa).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all' Ente acquedotti siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 17 febbraio 1961, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1961

GRONCHI

ZACCAGNINI — SCELBA — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1961
Registro n. 52, foglio n. 257

(8788)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961.

Rinnovo dei contributi del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Asti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 9 gennaio 1941, n. 236, con il quale venne costituito tra lo Stato e la provincia di Asti un consorzio per il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nella suddetta Provincia;

Visto il decreto presidenziale 9 ottobre 1951, n. 523, con il quale il detto Consorzio venne rinnovato sino a tutto l'esercizio finanziario 1959-60;

Vista la deliberazione n. 733 in data 17 settembre 1960 del Consiglio provinciale di Asti con la quale se ne propose il rinnovo per anni 10 con il contributo annuo, da parte della Provincia di L. 50.000;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Asti, costituito con regio decreto 9 gennaio 1941, n. 236, è rinnovato per anni 10 a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61 con l'annuo contributo statale di L. 50.000 (cinquantamila) ed altrettante a carico dell'Amministrazione provinciale di Asti.

Detto contributo sarà prelevato sul cap. 92 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1961-62, e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1961

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1961
Registro n. 4, foglio n. 337

(9000)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 1961.

Determinazione del contingente numerico del personale salariato temporaneo in servizio presso il Ministero dell'interno - Direzione generale del Fondo per il culto, per gli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1960-61.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, concernente le nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Ritenuto che per ogni singola Amministrazione e per ogni esercizio finanziario a partire dall'esercizio 1952-53 è fatto obbligo di determinare il contingente dei salariati temporanei;

Considerato che l'Amministrazione del Fondo per il culto ha tuttora in servizio, da data anteriore alla predetta legge n. 67 del 1952 un operaio temporaneo utilizzato senza soluzione di continuità con mansioni di guardiano presso l'ex feudo Quarto Santa Chiara in Palena;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale salariato temporaneo che il Ministero dell'interno - Direzione generale del Fondo per il culto, è autorizzato a mantenere in servizio, per le esigenze dei servizi di cui alle premesse per gli esercizi finanziari dal 1952-1953 al 1960-61, è determinato in una unità, ascrivibile alla 3ª categoria degli operai comuni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1961

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1961
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 136

(8996)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona montana sita nel territorio del comune di Sperlonga.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Latina per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 luglio 1960 ha rilevato la necessità

di ampliare il vincolo, già apposto con i decreti 17 giugno 1956 e 26 gennaio 1960 sulla zona costiera del comune di Sperlonga e su di una striscia circostante il lago di San Puoto, ed ha, pertanto incluso nello elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato in base all'art. 2 della legge sopracitata, la zona montana del territorio di Sperlonga;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Sperlonga;

Viste le opposizioni presentate dai signori Conticelli, Famea, De Leo ed altri; dalla signorina Ammassari Iole; dal sig. Ammassari Orazio, dai signori Trombetta Renato e Silvio, dalla signora Conticelli Gianna, dal sig. Conticelli Giuseppe, dai signori Ferrari Pallavicino Maria Olga e Guerra Gaetano, dalla signorina Nasalli Rocca Annalisa, dalla signora Petrini Maria, dai signori De Leo Pietro e Maria Teresa Tiribassi, dal Consorzio Tiberia di Sperlonga e dal comune di Sperlonga;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituendo un magnifico fondale all'intera fascia costiera, con questa forma un meraviglioso quadro naturale;

Decreta:

La zona montana sita nel territorio del comune di Sperlonga, delimitata da una parte dal confine a monte delle zone già sottoposte a vincolo panoramico coi decreti ministeriali del 17 giugno 1956 e 26 gennaio 1960; dalle altre dal confine del comune di Sperlonga con Fondi fino alla Curia (quota 134) del colle a nord-est del lago di San Puoto; indi da una linea retta in direzione sud-est fino alla curva di livello 100; poi da tale curva fino allo sperone orientale del monte Lauro, ad occidente della valle delle Vespe; indi da una linea che corre a monte parallelamente alla litoranea alla distanza di m. 300 fino ad intersecare la curva di livello 75 ad oriente della valle delle Vespe; poi da un tratto di linea che raggiunge la curva di livello 200 all'intersezione con il fossato di valle Corsara; indi da tale curva di livello fino al punto di distanza di m. 370 a monte della litoranea sulle pendici del monte Giannitto; poi da una retta che raggiunge la curva del monte Bazzano (quota 219) e da qui giunge alla cima di quota 190 compresa tra monte Bazzano e puntone Capovento; poi da una retta fino al fossato ad occidente del puntone Capovento alla distanza di m. 300 a monte della litoranea; indi da una retta che corre a monte parallelamente alla litoranea alla distanza di m. 300 sino al confine di Sperlonga con Itri; indi dal confine stesso verso il mare sino al limite della zona già vincolata ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Latina.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Sperlonga provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 dicembre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Latina

Verbale n. 9

Oggi, sabato 30 luglio 1960, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Latina, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) SPERLONGA: Ampliamento del vincolo panoramico della zona costiera;

(*Omissis*).

Alle ore 10, il vice presidente, prof. Carlo Ceschi, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Latina per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche:

visti i decreti ministeriali del 17 giugno 1956 e del 26 gennaio 1960, che sottopongono a vincolo panoramico la zona costiera del comune di Sperlonga ed una striscia circostante il lago di San Puoto;

rilevata la necessità di ampliare tale vincolo verso la zona montana, che costituisce un magnifico fondale all'intera fascia costiera e con questa forma un meraviglioso complesso panoramico, in un continuo susseguirsi di quadri naturali di non comune bellezza;

propone all'unanimità, ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di estendere il vincolo panoramico sulla zona del territorio di Sperlonga delimitata da una parte dal confine a monte delle zone già sottoposte a vincolo panoramico coi decreti ministeriali del 17 giugno 1956 e 26 marzo 1960; dalle altre dal confine del comune di Sperlonga con Fondi fino alla cima (quota 134) del colle a nord-est del lago di San Puoto; indi da una linea retta in direzione sud-est fino alla curva di livello 100; poi da tale curva fino allo sperone orientale del monte Lauro, ad occidente della valle delle Vespe; indi da una linea che corre a monte parallelamente alla litoranea alla distanza di m. 300 fino ad intersecare la curva di livello 75 ad oriente dalla valle delle Vespe; poi da un tratto di linea che raggiunge la curva di livello 200 all'intersezione con il fossato di valle Corsara; indi da tale curva di livello fino al punto di distanza di m. 370 a monte della litoranea sulle pendici del monte Giannitto; poi da una retta che raggiunge la cima del monte Bazzano (quota 219) e da qui giunge alla cima di quota 190 compresa tra monte Bazzano e puntone Capovento; poi da una retta fino al fossato ad occidente del puntone Capovento alla distanza di m. 300 a monte della litoranea; indi da una retta che corre a monte parallelamente alla litoranea alla distanza di m. 300 sino al confine di Sperlonga con Itri; indi dal confine stesso verso il mare sino al limite della zona già vincolata.

(*Omissis*).

p. *Il presidente*: Carlo CESCHI

Il segretario: Francesco EMMI

(8777)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1961.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa per le assicurazioni di gruppo con invalidità;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione di gruppo con invalidità, presentata dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, con scadenza annuale rinnovabile di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità, dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 18 dicembre 1961

Il Ministro: COLOMBO

(8853)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1962.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori danneggiati dalla peronospora tabacina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1371, concernente contributi di carattere straordinario a favore dei danneggiati dalla peronospora tabacina;

Ritenuto che nelle provincie di cui alla tabella annessa si sono verificati attacchi di peronospora tabacina e che in conseguenza dei danni subìti si è verificata una eccezionale disoccupazione dei lavoratori agricoli e industriali addetti rispettivamente alla coltivazione e alla lavorazione del tabacco;

Viste le risultanze degli accertamenti relativi alla prevedibile durata media della predetta disoccupazione, rispettivamente per i lavoratori agricoli e per quelli industriali, in ciascuna delle provincie di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1371, la concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione, per le provincie e la durata di cui alla tabella annessa, a favore dei lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi nominativi di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e dei lavoratori dell'industria che:

1) abbiano prestato attività lavorativa retribuita nell'ultimo biennio presso aziende agricole a coltura tabacchicola ovvero presso aziende esercenti la lavorazione industriale della foglia del tabacco;

2) non abbiano prestato detta attività nella campagna 1961-1962 ovvero l'abbiano prestata in misura inferiore alla media dell'ultimo biennio in conseguenza dei danni subìti da attacchi di peronospora tabacina: nei limiti di cui alla tabella annessa, la durata del sussidio per ogni beneficiario sarà pari alla differenza fra la media delle giornate lavorative effettuate nelle campagne 1959-1960 e 1960-1961 e il numero di quelle effettuate nella campagna 1961-1962 anteriormente alla domanda di cui all'articolo seguente;

3) siano regolarmente iscritti nelle liste di collocamento delle rispettive categorie professionali.

In ogni caso la concessione del sussidio cesserà con il 180° giorno successivo a quello in cui la legge 21 dicembre 1961, n. 1371, entrerà in vigore.

Art. 2.

Il sussidio di cui al precedente articolo decorre dal primo giorno successivo a quello in cui l'interessato presenta la domanda prevista dall'art. 40 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

La domanda di sussidio deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni da quello di inizio della disoccupazione. Per coloro che siano già disoccupati alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1961, n. 1371, il termine predetto decorre da tale data.

Art. 3.

Per quanto non previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1371, si applicano, per la corresponsione del sussidio, le disposizioni degli articoli 38, 39, primo comma, 40, 41 e 44 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà effetto dal giorno in cui la legge 21 dicembre 1961, n. 1371 entrerà in vigore.

Roma, addì 5 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

TABELLA

A) Lavoratori agricoli addetti alla coltivazione del tabacco:

30 giorni per le provincie di Padova, Perugia, Terni, Treviso, Venezia;

45 giorni per le provincie di Arezzo, Avellino, Benevento, Caserta, Frosinone, Lecce, Mantova, Napoli, Roma, Rovigo, Salerno, Verona, Vicenza, Viterbo.

B) Lavoratori addetti alla lavorazione industriale della foglia del tabacco:

60 giorni per le provincie di Brindisi, Cosenza, Latina, Lecce, Livorno, Matera, Padova, Potenza, Ragusa, Rieti, Roma, Rovigo, Sassari, Taranto, Trento, Udine, Venezia, Verona, Vicenza;

100 giorni per le provincie di Ancona, Benevento, Frosinone, Mantova, Pesaro, Pescara, Terni, Viterbo;

140 giorni per le provincie di Avellino, Chieti;

180 giorni per le provincie di Arezzo, Caserta Napoli, Perugia, Salerno.

Roma, addì 5 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

(163)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1961 è stato revocato il decreto ministeriale 14 novembre 1961, nella parte che disponeva il trasferimento del notaio Ivanissevich Pina nel comune di Tiriolo, distretto notarile di Catanzaro, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Gasperina, distretto notarile di Catanzaro.

(167)

Avviso di rettifica

Con riferimento all'avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a cinquantuno posti di usciere giudiziario, inserito sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 27 settembre 1961, si fa presente che sul Bollettino ufficiale n. 23 del 15 dicembre 1961 del Ministero di grazia e giustizia è stata apportata una variante alla graduatoria stessa.

(37)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Acquedotto di Moralen », con sede nel comune di Mezzano (Trento), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1961, registro n. 25, foglio n. 181, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Acquedotto di Molaren », con sede nel comune di Mezzano (Trento), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Bettega Michele fu Giovanni, Corona Alessandro, Cubert Remigio, Marcon Giovanni e Tavernaro Francesco fu Francesco.

(8621)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monte Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1961 (registro n. 36 Interno, foglio n. 272), l'Amministrazione comunale di Monte Sant'Angelo (Foggia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 53.500.000 per la copertura del disanvanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8960)

Autorizzazione al comune di Palmariggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1961 (registro n. 36 Interno, foglio n. 254), l'Amministrazione comunale di Palmariggi (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.110.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8963)

Autorizzazione al comune di Ponza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1961 (registro n. 36 Interno, foglio n. 277), l'Amministrazione comunale di Ponza (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8962)

Autorizzazione al comune di Savogna d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1961 (registro n. 36 Interno, foglio n. 252), l'Amministrazione comunale di Savogna d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.930.861 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8961)

Autorizzazione al comune di Salve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1961 (registro n. 36 Interno, foglio n. 253), l'Amministrazione comunale di Salve (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8964)

Autorizzazione al comune di Miglionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1961 (registro n. 36 Interno, foglio n. 278), l'Amministrazione comunale di Miglionico (Matera) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8965)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Cassano Jonio (Cosenza), di complessivi ettari 90.10.20, espropriati in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1458 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 - supplemento ordinario 3) nei confronti della ditta Chidichimo Concetta fu Paolo, maritata Vittoria, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 7.039.891 (lire settemilionitrentanovemilaottocentonovantuno), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 14 febbraio 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

1) Foglio 60, part. 23, Reddito dominicale L. —;
2) Foglio 60, part. 24, Pascolo cespugliato I; Reddito dominicale L. —;
3) Foglio 60, part. 29, Pascolo III - Ha. 2.01.10;
4) Foglio 60, part. 30, Pascolo cespugliato I; Reddito dominicale L. —;
5) Foglio 59, part. 44, Pascolo cespugliato I; Reddito dominicale L. —;
6) Foglio 59, part. 45, Reddito dominicale L. —;
7) Foglio 59, part. 54, Reddito dominicale L. —;
8) Foglio 59, part. 55, Reddito dominicale L. —;
9) Foglio 59, part. 70, Reddito dominicale L. —;
10) Foglio 59, part. 81, Reddito dominicale L. —;
11) Foglio 59, part. 83, Reddito dominicale L. —;
12) Foglio 59, part. 84, Seminativo IV; Reddito dominicale L. —;

RIEPILOGO GENERALE:

1° corpo, totale superficie Ha. 11.28.00
In complesso, superficie Ha. 92.11.30

Corrige

1) Foglio 60, part. 23, Reddito dominicale L. 166,88;
2) Foglio 60, part. 24, Pascolo I; Reddito dominicale L. 695,76;
3) Foglio 60, part. 29, Stralcio dell'intera particella;
4) Foglio 60, part. 30, Pascolo I; Reddito dominicale L. 646,80;
5) Foglio 59, part. 44, Pascolo I; Reddito dominicale L. 288,98;
6) Foglio 59, part. 45, Reddito dominicale L. 3.428.10;
7) Foglio 59, part. 54, Reddito dominicale L. 11.627,44;
8) Foglio 59, part. 55, Reddito dominicale L. 839,58;
9) Foglio 59, part. 70, Reddito dominicale L. 5.510,56;
10) Foglio 59, part. 81, Reddito dominicale L. 191,10;
11) Foglio 59, part. 83, Reddito dominicale L. 49,25;
12) Foglio 59, part. 84, Seminativo I; Reddito dominicale lire 1.765,28;

RIEPILOGO GENERALE:

1° corpo, totale superficie Ha. 9.26.90
In complesso, superficie Ha. 90.10.20

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8861)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 7

Corso dei cambi del 10 gennaio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	620,75	620,70	620,90	620,77	620,86	620,82	620,70	620,75	—
$ Can.	—	593,35	594,25	593,80	593,75	593,93	593,40	593,90	593,80	—
Fr. Sv.	—	143,77	143,75	143,78	143,70	143,75	143,76	143,70	143,72	—
Kr. D.	—	90,23	90,25	90,25	90,25	90,26	90,20	90,20	90,25	—
Kr. N.	—	87,09	87,10	87,10	87,05	87,11	87,08	87,10	87,11	—
Kr. Sv.	—	120,10	120,15	120,15	120,05	120,16	120,13	120,10	120,13	—
Fol.	—	172,36	172,38	172,39	172,20	172,35	172,34	172,30	172,31	—
Fr. B.	—	12,47	12,4725	12,47375	12,4625	12,46	12,4695	12,47	12,47	—
Fr. Fr. (N.F.)	—	126,66	126,74	126,73	126,65	126,69	126,68	126,65	126,65	—
Lst.	—	1744,80	1745 —	1745,35	1744,75	1745,06	1744,85	1744,75	1744,87	—
Dm. occ.	—	155,48	155,50	155,5575	155,50	155,49	155,52	155,40	155,45	—
Scell. Austr.	—	24,035	24,05	24,0375	24 —	24,04	24,0375	24,04	24,04	—
Escudo Port.	—	21,74	21,73	21,75	21,70	21,72	21,745	21,73	21,73	—

Media dei titoli del 10 gennaio 1962

Titolo	
Rendita 5 % 1935	105,225
Redimibile 3,50 % 1934	99,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,85
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	102,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,875
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 gennaio 1962

Valuta	
1 Dollaro USA	620,86
1 Dollaro canadese	593,60
1 Franco svizzero	143,77
1 Corona danese	90,225
1 Corona norvegese	87,09
1 Corona svedese	120,14
1 Fiorino olandese	172,365
1 Franco belga	12,472
1 Franco nuovo (N.F.)	126,705
1 Lira sterlina	1745,10
1 Marco germanico	155,539
1 Scellino austriaco	24,037
1 Escudo Port.	21,747

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per esami a trenta posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, a trenta posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 8 della legge 1° febbraio 1960, n. 26, la metà dei posti suddetti è riservata al personale che al 17 febbraio 1960, data di entrata in vigore della legge stessa, si trovava in servizio per legittimo atto di nomina o di assunzione presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentaduesimo.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, numero 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno 90 giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10 integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni ,anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, artt. 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori nei quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, artt. 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, artt. 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascita, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, artt. 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, artt. 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, artt. 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

i) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7), che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale ne sia la natura del rapporto d'impiego;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

c) per il personale di cui al secondo comma dello art. 1 del presente bando.

Art. 4.

Domanda di ammissione.

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei Trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo il modello allegato al presente decreto firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 3, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. La Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

n) il programma prescelto per la prova orale.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per i trasporti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale.*

L'avviso per la presentazione alla prova orale ed alla prova pratica sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consteranno di due prove scritte e di una orale, oltre una prova pratica.

Le due prove scritte si svolgeranno sulle materie indicate nel programma di esame di cui al successivo art. 15.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

La prova pratica consisterà in un saggio di dattilografia.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nel suddetto art. 15.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con membri della Commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge e le pubblicazioni posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 7.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate, se il candidato non ottenga in esse la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'Albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con i voti riportati nella prova orale e nella prova pratica.

Art. 8.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale - entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Reubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli impiegati della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti e con la riserva di cui all'art. 1, comma secondo del presente decreto.

Art. 10.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio Affari generali e personale - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, in originale od in copia. La copia dovrà essere prodotta in bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gl'interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve inoltre contenere l'annotazione prevista dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da lire 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico e il documento militare di cui al n. 7 del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'articolo 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nello elenco dei poveri e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione della imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al presente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione Generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a sua tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata dovranno rilasciare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

q) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

r) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

s) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computano tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

x) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

y) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 12.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova assistenti aggiunti nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un quinto dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati decadono dalla nomina.

Art. 13.
Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.
Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro e sarà così composta:

un funzionario del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione con qualifica non inferiore ad ispettore capo: presidente;

quattro funzionari della carriera suddetta con qualifica non inferiore ad Ispettore principale: membri;

un professore insegnante di dattilografia: membro aggiunto.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione con qualifica non inferiore ad ispettore di seconda classe.

Art. 15.
Programma di esame

Prove scritte:
1) composizione di lingua italiana;
2) problema di aritmetica e geometria.

Prova pratica:
saggio di dattilografia;

Prova orale:
Per la prova orale i candidati saranno interrogati su uno dei due programmi seguenti, a seconda della scelta dichiarata nella domanda di ammissione.

Programma A

1) *Matematica elementare*:
Aritmetica - Operazioni su numeri interi, frazionari e decimali - Proporzioni - Elementi di geometria piana e solida - Misura degli archi e degli angoli - Uguaglianza, equivalenza e similitudine di triangoli e di poligoni - Poligoni regolari - Area delle figure piane - Superficie e volume dei solidi.

2) *Nozioni elementari di fisica*:
Forze, loro rappresentazione e composizione - Leggi del moto uniforme, gravità - Peso - Peso specifico - Pressione idrostatica - Principio di Archimede - Vasi comunicanti - Pressione atmosferica Barometro - Manometro - Pompe - Calore, elettricità, magnetismo, ottica ed acustica.

3) *Cenni sulle sollecitazioni semplici*:
Concetto di carico di sicurezza e di carico di rottura - Cenni sul comportamento dei materiali alle varie sollecitazioni.

4) *Costruzioni civili (edili, stradali e ferroviarie)*:
Scavi e riporti - Esaurimenti d'acqua - Armature e sbatacchiature - Nozioni sui vari sistemi di fondazione e di costipamento dei terreni - Norme pratiche per l'esecuzione delle varie specie di muratura, comprese le opere in cemento armato - Varie specie di facce viste - Nozioni sui vari elementi dei fabbricati (solai, tetti, scale, impianti sanitari, serramenti, ecc.) - Vari attrezzi adoperati dai muratori, scalpellini, fabbri, falegnami, stagnini, fontanieri, ecc. - Cenni sulle macchine edili e stradali di uso comune - Cenni sulla misurazione e valutazione dei lavori e sulle analisi dei prezzi - Prevenzione degli infortuni.

5) *Materiali da costruzione*:
Proprietà ed uso dei principali materiali da costruzione - Pietre - Laterizi e loro fabbricazione - Calci - Cementi e gesso - Pozzolana - Ghiaia - Pietrisco e sabbia - Composizione delle malte e dei calcestruzzi - Legnami da costruzione - Principali essenze, loro proprietà ed uso - Ferro - Acciaio e ghisa e loro impiego nelle costruzioni.

6) *Rilievi del terreno.*
Uso dello squadro semplice e graduato, dei traguardi, del livello ad acqua e delle aste e nastri metrici - Rappresentazione grafica dei rilievi con disegni in scala, oppure con schizzi quotati a mano libera.

7) *Leggi e disposizioni varie*:
Diritti e doveri dell'impiegato Nozioni sull'ordinamento Amministrativo dello Stato ed in particolare sull'ordinamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Programma B)

1) 2) 3) *Come al programma precedente.*

4) *Costruzioni meccaniche e tecnologia*:
Lavorazioni meccaniche del legno, del ferro, dell'acciaio e della ghisa - Giunzioni, chiodature e saldature, fusioni - Preparazione dei pezzi e trattamento delle superfici (legno e metallo) - Macchine utensili e utensileria - Misure micrometriche e prove di resistenza - Organizzazione e lavorazioni d'officina - Montaggio e smontaggio di costruzioni meccaniche e di macchine (modalità, avvertenze, prevenzioni degli infortuni).

5) *Materiali metallici e legnosi*:
Proprietà ed uso dei principali materiali metallici - Ferro, acciaio, ghisa, rame e sue leghe, alluminio e sue leghe - Proprietà ed uso dei legnami da costruzione - Prove meccaniche sui materiali.

6) *Uso delle macchine utensili e preparazione di pezzi su disegno.*

7) *Come al programma precedente.*

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 novembre 1961

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1961
Registro n. 85 Trasporti Isp. Gen. M.C.T.C., foglio n. 112

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero dei Trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio A.G.P. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a trenta posti di assistente aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . . . in data . . . . presso l'Istituto di . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . in qualità di . . dal . al . e che detto servizio è cessato a motivo di . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Per la prova orale sceglie il programma (*A* oppure *B*).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo .

Data . . . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme, previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(8421)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1961.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, riguardante i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti addì 9 maggio 1961, registro n. 17 Difesa-Aeronautica, foglio n. 36, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 14 giugno 1961, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del personale amministrativo della carriera direttiva del Ministero della difesa-Aeronautica;

Decreta:

La Commissione esaminatrice per il concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del personale amministrativo della carriera direttiva del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1961, è costituita come appresso:

Presidente:
Costantino dott. Francesco, consigliere di Stato.

Membri:
Colacino dott. Nicola, direttore generale;
Dina dott. Samuele, ispettore generale;
Marmo prof. Luigi, docente universitario di diritto internazionale;
Marrani prof Pelio, docente universitario di economia politica.

Segretario:
De Cesare dott. Francesco, direttore di sezione.

Ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti addì 30 *novembre* 1961
Registro n. 43 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 278

(8717)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nella graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Lentini, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 19 dicembre 1961, al numero 11 ove è scritto « Catalaro dott. Vincenzo » leggasi « Catalano dott. Vincenzo ».

(159)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4165 del 17 novembre 1961, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1960;

Considerato che il dott. Leonino Susanna componente della Commissione di cui sopra è stato trasferito ad altra sede pertanto necessita provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 4165 del 17 novembre 1961, il dott. Valentino Facchini, medico provinciale superiore è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa in sostituzione del dott. Leonino Susanna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e di questo Ufficio.

Ascoli Piceno, addì 19 dicembre 1961

Il medico provinciale: FACCHINI

(8848)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.